

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Sesta Sezione Civile e Fall. CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizia Giusta  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio  
dell'avv. IANNUZZI LORENA, elettivamente domiciliata in VIA BEAUMONT 15 10138 TORINO  
presso il difensore avv. IANNUZZI LORENA

ATTRICE

contro

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. IODICE DOMENICO,  
elettivamente domiciliata in VIA PALMIERI, 36 10138 TORINO presso il difensore avv. IODICE  
DOMENICO

CONVENUTA

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 8.2. 2008 la società [REDACTED] spa conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la [REDACTED] spa al fine di sentir accertare e dichiarare la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi ultralegali, della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, (entrambe previste dall'art.7 del contratto di conto corrente n. [REDACTED] stipulato nel 1980 con la Banca convenuta, cui erano collegati altri conti e precisamente: il n.10/[REDACTED] -conto anticipo fatture; il n.13/[REDACTED] -conto finanziamento in valuta di operazioni conto estero); accertare e dichiarare la nullità degli addebiti effettuati per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale (di seguito, per brevità, c.m.s.), come pure di ogni altro onere e costo non concordato, nonché l'illegittima determinazione dei termini e giorni di applicazione delle valute postergate rispetto alla data di ogni singola operazione, tale da far conseguire alla banca un vantaggio economico non dovuto; per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la Banca convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate, nella misura accertanda in corso di causa a mezzo di C.T.U. contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria. L'attrice affermava l'illegittimità degli interessi ultralegali applicati dalla Banca in assenza di valida pattuizione, eccependo la nullità della clausola di rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, valute ed altri oneri in difetto di idonea pattuizione.

Si costituiva ritualmente in giudizio la soc. [REDACTED] spa, per resistere alle domande avversarie; in particolare, la Banca convenuta eccepiva in via preliminare la prescrizione del diritto attoreo per tutte le operazioni relative al periodo anteriore al 8.2.1998 (decennio anteriore alla notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, non potendosi attribuire efficacia di atto di costituzione in mora alle lettere 26.11.2006 e 23.9.2007 indirizzate alla banca); nel merito, veniva affermata la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi o, in via subordinata, la



liceità della capitalizzazione semestrale o annuale; la validità degli interessi ultralegali applicati, pattuiti nelle scritture del 28.5.1993, 7.2.1995, 12.2.2001, 29.3.2002 e 16.6.2003 (doc.6 conv.) relative ai tassi di interesse applicati ai conti correnti intestati all'attrice; la legittimità degli addebiti effettuati a titolo di c.m.s., oggetto di specifica determinazione e l'infondatezza delle contestazioni relative ai giorni di valuta.

La convenuta concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda attorea.

Il giudizio introdotto da [REDACTED] spa, avente ad oggetto le domande sopraindicate, veniva deciso ai sensi dell'art.279 n.4 C.P.C. con la sentenza non definitiva n.1300/ 2012 che così provvedeva:

“Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, non definitivamente pronunciando, così decide:

Dichiara la nullità dell'art.7 del contratto di conto corrente n. [REDACTED] nelle parti relative alla capitalizzazione degli interessi passivi; dichiara illegittima l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto da parte della banca convenuta al rapporto contrattuale anzidetto;

Dichiara tenuta e condanna la convenuta, ai sensi dell'art.2033 C.C., alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma da determinarsi nel supplemento di C.T.U. che viene disposto con separata ordinanza;

Dispone la rimessione della causa in istruttoria onde effettuare il supplemento di C.T.U. per determinare il credito attoreo secondo un conteggio da elaborare in conformità ai criteri stabiliti con la presente sentenza”.

Con separata ordinanza in pari data la causa veniva rimessa in istruttoria al fine di conferire al C.T.U.

Dott. [REDACTED] l'incarico di procedere ad un supplemento di indagine tecnico-contabile secondo i criteri individuati e specificati nell'anzidetta sentenza; in particolare, al C.T.U. veniva demandato il seguente quesito:





“Dica il C.T.U. ... svolto ogni necessario accertamento in relazione al conto corrente n. [redacted] a far tempo dal 8.2.1998 sino al 8.2.2008, Determini i rapporti di dare ed avere tra le parti elaborando il conteggio con applicazione del tasso di interesse convenzionale, senza alcuna forma di capitalizzazione degli interessi (sino al 1.7.2000) e senza applicazione del principio di cui all’art.1194 C.C.; con esclusione delle commissioni di massimo scoperto”.

A seguito del deposito dell’elaborato peritale, con sentenza n.78 del 6 aprile 2012 la Corte Cost. dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art.2, c.61 della legge 10/2011; in accoglimento di istanza dell’attrice, il Tribunale, con ordinanza 13.6.2012, a parziale modifica della precedente ordinanza 17.2.2012, demandava al C.T.U. di “svolgere gli accertamenti contabili tenendo conto della sentenza resa dalla Corte Costituzionale in data 6.4.2012 n.78 e della sentenza della Corte di Cassazione n.24418 del 2010”.

Il C.T.U. depositava supplemento di relazione tecnico-contabile, relativamente al quale entrambe le parti svolgevano osservazioni.

Le parti precisavano le conclusioni all’udienza del 19.12.2012 e la causa veniva assegnata a decisione, disponendosi la trattazione scritta ex art. 190 C.P.C.

Deve preliminarmente osservarsi che le questioni giuridiche controverse, formanti oggetto delle contrapposte tesi delle parti, sono state esaminate e decise con la sentenza parziale del 17 febbraio 2012, sopra richiamata ed il presente giudizio – avuto riguardo all’elaborazione giurisprudenziale, spesso mutevole, in materia di contratti bancari ed anatocismo- è volto alla determinazione del quantum debeatur in conformità ai criteri indicati, tenuto conto altresì della sentenza resa dalla Corte Costituzionale in data 6.4.2012 n.78 e della sentenza della Corte di Cassazione n.24418 del 2010.

Non formano, pertanto, oggetto di esame e decisione nella presente sede ulteriori censure e doglianze delle parti.



Assumono decisiva rilevanza, al riguardo, le risultanze della C.T.U. svolta dal Dott. [REDACTED] in risposta al quesito formulato con l'ordinanza che disponeva la rimessione della causa in istruttoria e che recepiva i principi stabiliti con la sentenza parziale, successivamente integrato in data 13.6.2012.

Passando ad esaminare l'analisi contabile esperita dal C.T.U. ed il calcolo effettuato in conformità al quesito demandatogli, va rilevato che il C.T.U. ha rideterminato il saldo del conto corrente n.620, oggetto di indagine, evidenziando un saldo a credito dell'attrice pari ad € 36.022,56 (cfr. le pagg.17-22 relaz. C.T.U., e relativi allegati, ove si sviluppano i conteggi in risposta al quesito).

Al riguardo, il C.T.U. ha indicato i criteri ai quali si è attenuto, tenuto conto di quanto stabilito dalle sopra citate sentenze, nell'effettuare il calcolo del saldo del conto numero [REDACTED] affermando che non è applicabile il disposto dell'articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, convertito con modificazioni della legge 26 febbraio 2011, numero 10, per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale della disposizione; che deve farsi decorrere il termine di prescrizione decennale cui è soggetta l'azione di ripetizione di indebito pagamento di interessi anatocistici (qualora i versamenti eseguiti a questo titolo dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista) dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati; che deve farsi decorrere il termine di prescrizione decennale cui è soggetta l'azione di ripetizione di indebito pagamento di interessi anatocistici (qualora i versamenti eseguiti a questo titolo dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto funzione solutoria) dalla data in cui è stato effettuato il singolo versamento.

Nel caso in esame, considerato che il diritto alla ripetizione dei pagamenti di interessi relativi all'utilizzo del conto scoperto (cioè non affidato ovvero utilizzato oltre i limiti del fido) si prescrive con il decorso di 10 anni dal loro pagamento; che la domanda giudiziale, interruttiva della prescrizione, è stata proposta in data 8.2. 2008; che la prescrizione del diritto alla ripetizione del pagamento di interessi computati su utilizzi effettuati entro il limite dell'affidamento inizia a decorrere dalla chiusura del conto corrente; che il conto corrente con [REDACTED] è stato chiuso in data 27.4.2005; che la domanda di





restituzione può avere ad oggetto anche interessi, computati su utilizzi effettuati entro i limiti dell'affidamento, relativi ai periodi precedenti il decennio antecedente la chiusura del conto poiché solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e debiti delle parti tra loro (Cass.SS.UU. numero 24418/ 2010 citata), ne discende che : -è prescritta la domanda di ripetizione relativa al pagamento di interessi per utilizzo del conto oltre i limiti del fido concesso effettuati prima dell'8/2/1998, con la conseguenza che deve essere mantenuto l'addebito in conto corrente di tali interessi; -non è prescritta la domanda di ripetizione relativa al pagamento di interessi per utilizzo nei limiti dell'affidamento concesso, con la conseguenza che, relativamente all'addebito di tali interessi deve essere eliminato l'effetto anatocistico secondo i criteri previsti dal quesito.

Il C.T.U. ha provveduto pertanto a scindere ogni singola liquidazione trimestrale degli interessi antecedente l'8. 2. 1998 in due distinti importi, costituiti da quello relativo agli interessi per l'eventuale utilizzo del conto scoperto (cioè non affidato ovvero utilizzato oltre il limite del fido) e da quello relativo agli interessi per gli utilizzi nel limite dell'affidamento accordato.

Al fine di determinare l'ammontare degli interessi relativi all'eventuale utilizzo di conto scoperto per ogni liquidazione delle competenze antecedente l'8. 2. 1998 il C.T.U. ha proceduto a riesporre i saldi del conto corrente sulla base del cosiddetto saldo disponibile, utilizzando i criteri dettati in tema di revocatoria delle rimesse ex articolo 67 legge fallimentare, e cioè attribuendo ad ogni singola operazione contabilizzata sul conto una data di disponibilità non necessariamente coincidente con la data di valuta attribuita dalla banca per il calcolo degli interessi.

Il C.T.U. ha quindi raffrontato il saldo disponibile giornaliero, determinato ordinando le operazioni sulla base della data di disponibilità, con l'ammontare dell'apertura di credito al fine di verificare se gli utilizzi si sono mantenuti nel limite dell'affidamento e, in caso di superamento, per computare gli interessi relativi a detti superi.

Al fine di ottenere la riesposizione del conto corrente per saldi disponibili, il C.T.U. ha analizzato i documenti prodotti in giudizio (indicati alle pagg.17-18 della relazione tecnica in atti); ha quindi



riesposto il conto in ordine di data di valuta al fine di evidenziare i saldi che hanno generato interessi e, applicando la formula di calcolo meglio specificata alla pagina 19 della relazione di C.T.U., ha calcolato i tassi di fatto applicati dalla banca per tutto il periodo in esame.

Il conto è stato poi ordinato per data di disponibilità e sono stati confrontati i saldi così ottenuti con l'ammontare dell'affidamento per apertura di credito. Sono stati quindi calcolati i numeri moltiplicando l'ammontare del supero per i giorni di permanenza dello stesso e sono stati infine calcolati gli interessi sugli utilizzi in supero all'affidamento (extrafido) applicando il tasso medio praticato dalla banca nel relativo trimestre.

Ha chiarito il C.T.U. di avere sempre utilizzato il tasso di fatto applicato dalla banca e di aver rilevato che per tutto il periodo esaminato la banca non ha applicato agli utilizzi eccedenti il fido tassi di interesse diversi da quelli applicati per gli utilizzi entro i limiti del fido; ha precisato di aver eliminato gli addebiti per commissione di massimo scoperto, evidenziando che l'applicazione della commissione di massimo scoperto è stata operata due sole volte, rispettivamente con le liquidazioni del 31.3.2004 e del 30.6.2004 per un importo complessivo di euro 21,05.

In conformità alla metodologia ed ai criteri di calcolo seguiti, il C.T.U. ha determinato il saldo finale del conto numero [REDACTED] a seguito dell'elaborazione effettuata con i criteri sopradescritti nella misura di euro 36.022,56 a credito della correntista (vedi pagine 14-22 della relazione di C.T.U., in atti).

Ritiene il Giudice che non vi siano ragioni per discostarsi dall'impostazione seguita dal C.T.U. e dalle conclusioni cui lo stesso è pervenuto, illustrando in modo esaustivo il riconteggio effettuato per la determinazione dei rapporti di debito e credito tra le parti, altresì tenendo conto dei rilievi formulati dai C.T. delle parti e motivatamente replicandovi.

Conclusivamente, per le svolte considerazioni e per effetto della nullità parziale del contratto di conto corrente bancario intercorso tra le parti, già dichiarata con la sentenza n.1300/2012, deve condannarsi la convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma indebitamente addebitata, che si liquida in € 36.022,56, oltre interessi legali come da domanda.



L'esito della lite e la prevalente soccombenza della convenuta giustificano la condanna della medesima al pagamento delle spese di tutte le C.T.U. svolte in corso di causa e già liquidate, nonché delle spese processuali in favore dell'attrice, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, così decide:

Vista la sentenza non definitiva n.1300/2012 resa in data 17.2.2012, dichiara tenuta e condanna la convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma indebitamente addebitata, che si liquida in € 36.022,56, oltre interessi legali come da domanda.

Visto l'art.91 C.P.C.

Dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento delle spese relative alle C.T.U. svolte in corso di causa e già liquidate, nonché delle spese processuali in favore dell'attrice, che si liquidano ai sensi del D.M. 20.7.2012 n.140, applicabile ex art.41 anche alle cause già pendenti in € 4.500,00, oltre Iva e Cpa.

Torino, 25 marzo 2013

Il Giudice  
dott. Maurizia Giusta

